

N. 16529/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione Quarta Civile -

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado, iscritta al n. 16529/2024 R.G. il 7.05.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 2.05., promossa

da:

via _____, di seguito, per brevità: _____, residente in _____,
rappresentato e difeso dagli avv. _____ e _____ e con gli
stessi elettivamente domiciliato in _____, giusta procura speciale
alle liti allegata al ricorso;

-Ricorrente-

contro

via _____, di seguito, per brevità: _____, residente in _____,
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo BONETTA e Luca MONOSI e con gli stessi
elettivamente domiciliato in Milano, via Michele Barozzi 1, giusta procura speciale
allegata all'atto di comparsa di costituzione;

-Resistente-

e contro:

via _____, di seguito, per brevità: _____, residente in _____,
rappresentato e difeso dall'avv. _____ e con lo stesso
elettivamente domiciliato in _____, giusta procura speciale telematica
allegata all'atto di comparsa di costituzione;

-Resistente-

* * *



OGGETTO: transazione avente ad oggetto divisione ereditaria.

* * *

CONCLUSIONI per il Ricorrente rese all'udienza del 22.01.2025:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:

1) dato atto, accertata e dichiarata la nullità parziale dell'atto di divisione perfezionato tra i fratelli con scrittura privata in data

12 gennaio 2023 con il quale è stato assegnato al ricorrente
il reperto archeologico costituito dal sarcofago di Ottavia Paolina, di proprietà dello Stato italiano; e dato altresì atto, accertato e dichiarato che ai fini della menzionata divisione è stato consensualmente attribuito a detto sarcofago il valore di Euro 124.050,00;

2) condannare in via solidale tra loro ed
a pagare a il conguaglio dovuto di Euro

124.050,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;

3) emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso;

4) con vittoria di onorari e spese legali.";

con la precisazione che il Ricorrente ha dichiarato a verbale della stessa udienza del 22.01.2025 che la domanda di condanna è da intendersi circoscritta a € 82.700,00.

* * *

CONCLUSIONI per il Convenuto

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

I. dichiarare nulla o revocare l'ordinanza del G.I. all'udienza del 4 dicembre 2024 nell'ipotesi e per le ragioni indicate nella memoria conclusiva, § III, e anche per l'effetto dichiarare inammissibile la produzione del "messaggio di posta elettronica dell'11.01.2023" depositato dal Sig.

II. respingere ogni domanda e/o eccezione comunque proposta dal Sig.

III. condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Sig.

, nonché della cassa delle ammende, e, sensi dell'art. 92 co. 1
c.p.c., al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., ha causato al convenuto;

IV. trasmettere gli atti del presente giudizio all'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art. 88 co. 2 c.p.c., per quanto di competenza;

V. con vittoria di spese del presente giudizio, comprensive dell'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 1-bis d.m. 10 marzo 2014, n. 55"

* * *

CONCLUSIONI per il Convenuto

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria così giudicare:



*respingere ogni domanda proposta dal Signor _____ ;
condannare il Signor _____ , ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4 c.p.c., al
pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Signor _____
_____ , nonché della cassa delle ammende ed al rimborso ex art. 88 c.p.c.
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, comprensive
dell'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 1bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e spese
generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre oneri accessori come per legge."*

FATTO E DIRITTO

1. Allegazioni delle parti

_____ ha evocato in giudizio i fratelli _____ e _____ con ricorso
semplificato, depositato il 2.05.2024, agli stessi notificato unitamente al decreto del
Giudice, chiedendo: *"dato atto, accertato e dichiarato che nell'atto di divisione
perfezionato tra i fratelli _____ con scrittura privata in data
12 gennaio 2023 è stato assegnato al ricorrente _____ il reperto
archeologico costituito dal sarcofago di Ottavia Paolina, di proprietà dello Stato
italiano; e dato altresì accertato e dichiarato che ai fini della menzionata divisione è
stato consensualmente attribuito a detto sarcofago il valore di Euro 124.050,00,
condannare in via solidale tra loro _____ ed
_____ a pagare a _____ il conguaglio dovuto di Euro 82.700
oltre interessi dal 6/09/2023 al saldo"*, oltre spese di lite, a sostegno, deducendo:
- _____ ha sottoscritto con i Convenuti un atto divisionale di beni immobili il
1°.03.2023, costituente l'esecuzione di una precedente scrittura privata del 12.01.2023,
stipulata all'esito di un procedimento di mediazione concernente la divisione dell'eredità
paterna, spettante a ciascuno dei coeredi nella misura di 1/3;
- l'accordo di divisione consacrato nella scrittura del 12.01.2023 includeva anche
l'assegnazione in suo favore *"di un sarcofago di Ottavia Paolina collocato nell'androne
di un immobile in _____, Via _____, dove risiedono
_____"*, al quale in sede di mediazione sarebbe stato attribuito il valore di € 124.050,00;
- solo dopo qualche mese dalla firma dell'accordo, aveva appreso che il sarcofago era di
proprietà dello Stato, circostanza invece nota da prima solo al fratello _____, posto
che lo stesso diceva alla persona incaricata dall'Attore di asportarlo e rivenderlo, che, se
avesse prelevato il sarcofago dall'androne in cui era posizionato, avrebbe chiesto
l'intervento delle autorità di polizia;
- la scoperta del fatto che detto sarcofago fosse di proprietà di terzi comporta un
oggettivo disequilibrio divisionale e, in analogia a quanto disposto dall'art. 762 cc per il
caso opposto, _____ ha diritto a ricevere dai due fratelli un conguaglio pari ai 2/3
del valore che al bene mobile sarebbe stato attribuito in seno all'accordo di divisione.
All'udienza del 4.12.2024, _____ ha altresì eccepito la nullità parziale dell'atto di
divisione, nella parte in cui ha incluso nel compendio il predetto sarcofago, in quanto si
tratta di un bene indisponibile ex art. 55 d. lgs 22.01.2004 n. 42, "Codice dei beni



culturali", di seguito, per brevità: "CBC", ed ha insistito nell'accoglimento della domanda di condanna dei Convenuti al pagamento del congruaglio di € 82.700,00.

Infine, nella memoria conclusiva di replica, depositata il 15.01.2025, ha formulato per la prima volta una domanda diretta a dichiarare la nullità parziale dell'atto divisionale, con conseguente domanda di condanna in solido dei Convenuti a pagare € 124.050,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, e alla successiva udienza ha dichiarato di circoscrivere la pretesa a € 82.700,00.

e si sono costituiti tempestivamente con distinte comparse, di consimile tenore (che pertanto sono di seguito sintetizzate unitariamente), resistendo alla domanda e deducendo:

- il Ricorrente era a conoscenza delle incertezze sulla proprietà del sarcofago da molti anni prima della data della scrittura divisionale, perché la questione era già stata affrontata in una controversia tra il nonno delle parti, di nome , collezionista d'arte deceduto nel 1999, e il Ministero dei Beni culturali;
- la questione è stata trattata anche in sede di trattative divisionali dove il Ricorrente ha affermato di essere certo della proprietà del sarcofago in capo al nonno e di voler assumere su di sé ogni iniziativa per il riconoscimento di questo diritto;
- non è stato attribuito un valore all'intero asse ereditario da dividere in tre lotti di valore pari ad un terzo né è stato dato un valore ai singoli cespiti;
- i condividenti non hanno attribuito alcun valore economico al sarcofago in ragione dei dubbi sulla proprietà;
- nell'intenzione dei Convenuti esso fu attribuito al Ricorrente a titolo di *emptio (o donatio) spei* anche al fine di favorire il buon esito di trattative che sono state molto faticose;
- nell'atto notarile del 1^a.03.2023, esecutivo della scrittura privata, ha rilasciato quietanza di saldo ai due fratelli resistenti;
- l'accordo contenuto nella scrittura privata deve essere qualificato come transazione divisionale, ricorrendone i presupposti individuati dalla giurisprudenza, e pertanto a detta scrittura sono inapplicabili i rimedi previsti dagli artt. 761, 762, 763 co. 2, 767, 1432, 1450 cc;
- anche qualificando la scrittura provata come divisione transattiva, non ricorrono i presupposti delle azioni tipiche ex artt. 763 e 1969 cc.

Nei successivi atti, i Resistenti hanno evidenziato:

- i fatti da essi allegati sono provati ex art. 115 cpc, in quanto non ha contestato detti fatti all'udienza del 4.12.2024 né ha domandato la concessione dei termini di cui all'art. 281^{duodecies} co. 4 cpc;
- l'eccezione di nullità parziale è in contrasto con quanto dichiarato in ricorso, ed è comunque inammissibile, in quanto è stata introdotta tardivamente solo alla prima udienza e riguarda nuovi fatti costitutivi della pretesa di condanna;
- l'eccezione in parola è, altresì, inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto si tratta di una nullità relativa, essendo stabilita nell'interesse esclusivo dello Stato e, quindi, non può essere dedotta dai privati o essere rilevata di ufficio dal giudice;



- l'eccezione di nullità parziale è anche infondata, in quanto il sarcofago è bene archeologico di proprietà privata, essendo stato ceduto in proprietà privata al ritrovatore a titolo di premio ex art. 18 co. 4 L. 20.06.1909, n. 364 e successivamente dell'art. 44 L. 1^a.06.1939, n. 1089, per poi pervenire mediante successive alienazioni nel patrimonio dell'ing. _____, nonno del Ricorrente e dei Resistenti, e, in ogni caso,

non ha provato l'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato;

- il richiamo del Ricorrente all'art. 55 CBC è inconferente, atteso che tale disposizione si riferisce solo a beni immobili;

- infine, la nullità parziale in discorso, anche se potesse essere eccepita da privati, non ricadrebbe sulla transazione: trattandosi di transazione novativa, può applicarsi soltanto l'art. 1972 co. 2 cc, a mente del quale la transazione su un titolo nullo non è nulla ma annullabile, e la relativa azione può essere promossa soltanto *"dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo"*; tuttavia il Ricorrente era perlomeno a conoscenza delle incertezze sulla titolarità del sarcofago e, dunque, sulla possibile nullità del titolo; inoltre, se anche fosse una transazione conservativa e dunque fosse applicabile l'art. 1972 co. 1 cc, la nullità atterrebbe soltanto alla clausola relativa al sarcofago di Ottavia Paolina (visto che lo Ricorrente ha dedotto *"la nullità parziale dell'atto di divisione"*) e non sarebbe (né è dimostrato che sia) tale da evidenziare l'illiceità della causa dell'intero contratto.

2. Trattazione del processo

Il Giudice, all'udienza di discussione del ricorso semplificato, tenuta il 4.12.2024, ha: (i) autorizzato il Ricorrente al deposito su PCT di un messaggio di posta elettronica datato 11.01.2023, in tesi pertinente la valorizzazione del sarcofago in fase di trattative, onerando la parte di provvedere al deposito su PCT entro l'11.12.2024, come avvenuto; (ii) rinviato la causa all'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, assegnando termini alle parti per il deposito di memorie difensive conclusive e di eventuali memorie di replica, termini fruito integralmente dai due Convenuti e solo parzialmente dal Ricorrente, che ha depositato sola la memoria conclusiva di replica.

All'udienza del 22.01.2025 il Giudice, preso atto che nella memoria conclusionale di replica il Ricorrente ha svolto una domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo del 12.01.2023, rinunciando all'udienza alla domanda originariamente formulata nel ricorso fondata sull'errore delle parti, preso atto dell'eccezione dei Convenuti in ordine all'inammissibilità del messaggio di posta elettronica dell'11.01.2023 perché prodotto in violazione dell'art. 48 Codice deontologico forense, sentita la discussione e le repliche orali, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies u.c. cpc, come novellato.

3. Thema decidendum

All'esito dell'udienza del 22.01.2015 deve affermarsi che _____ ha svolto contro i fratelli _____ e _____ ;



- 1) una domanda di accertamento della nullità parziale del contratto stipulato tra le parti il 12.01.2023, avente ad oggetto accordo transattivo divisionale, nella parte in cui si assegna a un bene di proprietà di terzi;
- 2) una domanda conseguente di condanna in solido dei Convenuti a pagare la somma di € 82.700,00 a titolo di conguaglio, pari in tesi ai 2/3 del valore del sarcofago.
e hanno resistito, svolgendo eccezioni di rito e di merito, deducendo l'inammissibilità della svolta *mutatio libelli* e comunque l'infondatezza nel merito di tutte le domande attoree.

4. Emergenze probatorie

La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e, tra di essi:

- scrittura privata del 12.01.2022 (doc. 2 fasc.);
- messaggio di posta elettronica da diretto ai due fratelli, in risposta a pregresso messaggio di della stessa data, in cui invita il fratello a verificare anche ci sia il proprietario del sarcofago (docc. 12-13 fasc.);
- atto pubblico del 1^03.2023 per notaio dott.ssa Stefania ROSA, denominato: "*divisione soggettivamente parziale (c.d. stralcio di quota) in esecuzione di mediazione*" (doc. 18 fasc.);
- missiva del 30.11.1999 del Ministero dei Beni Culturali diretta allo studio legale (doc. 4 fasc.) e risposta del 27.01.2000 da parte dell'avv. per conto degli eredi di (doc. 15 fasc.).

Il Tribunale reputa che i documenti prodotti dalle parti in allegato agli atti introduttivi sono idonei a decidere la lite.

Quanto al messaggio di posta elettronica dell'11.01.2023, si osserva quanto segue.

Come scritto, all'udienza del 4.12.2024, il Giudice su istanza del Ricorrente e previo contraddittorio con le altre parti, reputato che a mente dell'art. 281*decies* e ss cpc non sono previste preclusioni al deposito di documenti nuovi alla prima udienza, cioè quando la causa è ancora in fase di trattazione, ha autorizzato ex art. 87 disp. att. cpc la parte istante a depositare in udienza in formato cartaceo un messaggio di posta elettronica diretto da Angelo BONETTA, Difensore di , agli avvocati Luca MONOSI e , quindi intervenuto tra tutti gli odierni Difensori delle parti costituite nel presente giudizio. Su indicazione del Tribunale, riportata a verbale, il Ricorrente ha poi provveduto nel termine assegnato dal Giudice a depositare il medesimo documento anche in formato digitale su PCT.

La predetta autorizzazione al deposito, tuttavia, lascia ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione del Giudice in ordine all'ammissibilità e alla rilevanza del detto documento sulla scorta delle eccezioni tempestivamente svolte dalle due controparti nella prima difesa successiva utile, ovvero nella comparsa conclusionale, eccezioni che debbono essere deliberate nella presente sentenza e in via preliminare rispetto alla decisione del merito della causa.



In fatto, il Giudice osserva che il messaggio di posta elettronica riporta chiaramente al primo rigo in alto a sinistra la dicitura "riservata", riferito al contenuto del messaggio sottostante, ed è pacifico che mittente e destinatari del messaggio siano tutti avvocati, nella specie, si tratta degli stessi Difensori delle tre parti del presente giudizio; l'oggetto del messaggio, poi, appare essere una proposta inerente le trattative in corso in punto di scioglimento della comunione, poi sfociate nella scrittura privata sottoscritta il giorno dopo, il 12.01.2023.

Orbene, alla luce della disciplina prevista dall'art. 48 Codice Deontologico Forense e del chiaro tenore del messaggio, per di più inerenti trattative transattive in quel momento in corso, il Tribunale reputa che la *discovery* di tale messaggio di posta PEO nel presente giudizio (avente ad oggetto la asserita nullità parziale della scrittura del 12.01.2023) viola l'art. 48 co. 1 Codice Deontologico Forense, integra quindi un illecito disciplinare, con tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui l'inammissibilità della detta produzione, che è pertanto inutilizzabile ai fini della decisione.

Per quanto precede si può concludere che il documento già prodotto all'udienza del 4.12.2024 e poi depositato telematicamente l'11.12.2024 è inammissibile nel presente giudizio, in quanto prodotto in violazione della disposizione di cui all'art. 48 Codice Deontologico Forense. Solo per completezza, il Tribunale osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la fattispecie prevista in via di eccezione dall'art. 48 co. 2, secondo cui il divieto di cui al comma 1 non si applica per quei documenti che costituiscano perfezionamento e prova di un accordo o assicurino l'adempimento delle prestazioni richieste e per i quali è dunque consentita la produzione in giudizio. Difatti, il messaggio di posta elettronica ordinaria in discorso non costituisce prova del perfezionamento di un accordo in quanto, al contrario, rappresenta un passaggio di trattative contrattuali in corso, poi sfociate il giorno dopo in accordi diversi dalla proposta dell'11.01.2023, né è un documento la cui produzione è funzionale all'esecuzione dell'accordo del 12.01.2023, apparendo, anzi, per lo meno nelle intenzioni della parte che lo ha prodotto, in quanto la produzione era volta a cercare di demolire, almeno parzialmente, l'accordo del 12.01.2023, posto che la domanda del Ricorrente è diretta a sentir dichiarare la nullità parziale di tale accordo del 12.01.2023.

Quanto agli argomenti difensivi svolti dal Ricorrente, gli stessi non sono idonei a mutare la sopra esposta decisione: in particolare, il primo argomento è del tutto irrilevante in quanto la parola "riservata" è più che sufficiente a far comprendere ad un avvocato avente la diligenza professionale media esigibile che si tratta di un documento non producibile in giudizio; il secondo e il terzo argomento difensivo sono del tutto irrilevanti, in quanto il divieto di cui all'art. 48 Codice Deontologico Forense si estende a qualunque scambio di corrispondenza riservata tra avvocati a prescindere dal contenuto della stessa e comunque appaiono altresì infondati in quanto in contraddizione logica tra loro.

Da ultimo, sempre e solo per completezza, il Giudice evidenzia che la qui accertata inammissibilità del documento non comporta la sua espunzione o stralcio dal fascicolo digitale di causa, in quanto non prevista dal codice di rito, né consentita dalle coerenti normative regolamentari tecniche, ma solo, come già scritto, la non utilizzabilità del documento ai fini della decisione del Giudice.



5. Disamina dell'eccezione, svolte dai Convenuti, di inammissibilità del documento depositato dal Ricorrente all'udienza del 4.12.2024

I Convenuti hanno eccepito nelle comparse conclusive difensive che il documento depositato dal ricorrente all'udienza del 4.12.2024 in analogico nel fascicolo di ufficio, consiste in un messaggio di posta elettronica dell'11.01.2023 contraddistinto dalla dicitura "riservata", onde si tratta di corrispondenza riservata tra i legali delle odierne parti relativa alle trattative inerenti l'accordo transattivo all'epoca in corso, onde non è producibile in giudizio ex art. 48 Codice Deontologico Forense.

All'udienza del 22.01.2025 il Ricorrente ha dedotto a sostegno dell'ammissibilità della produzione del messaggio PEO i seguenti argomenti: 1) nel messaggio PEO (acronimo per posta elettronica ordinaria) è riportata la dicitura "riservata" ma non anche "non procedibile"; 2) nel documento sono riportate solo soluzioni ipotetiche avanzate per dirimere la controversia successoria tra i fratelli dagli avvocati senza rappresentare in quel momento la volontà dei rispettivi assistiti; 3) la ratio della regola deontologica è impedire che il giudice conosca i comportamenti delle parti nella fase di trattative ma in questo caso la produzione documentale è servita solo per far conoscere il valore attribuito dalle parti al bene oggetto del giudizio.

In diritto, il Giudice osserva che l'art. 48 del CDF prevede: *"L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. 2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. 3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. 4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare...."*

Sul tema, la giurisprudenza ha affermato: *"[...] Il divieto di produrre la corrispondenza riservata tra colleghi, compresa quella relativa a proposte transattive, è espressamente previsto dal Codice Deontologico Forense, e che le norme di detto codice costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla corte di legittimità (V. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 26810/2007: "essendo i precetti deontologici fonti normative e non soltanto regole interne della categoria, e/o espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini, la loro violazione comporta l'infrazione di un precetto giuridico, e quindi sempre anche un illecito civile. Ne consegue che l'infrazione deontologica, nel contesto di un procedimento, determina da un lato violazione delle regole processuali e dall'altro può essere fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte e dell'avvocato che la rappresenta")"* (Trib. Ancona sez. I, 15/07/2019, n. 1309; in termini analoghi anche Tribunale Cassino sez. III, 04/11/2019, n. 899, Tribunale di Massa, 27/09/2017, n. 774).



In conclusione, la causa deve essere decisa unicamente sulla scorta dei documenti allegati dalle parti ai rispettivi atti introduttivi (ricorso e comparse di costituzione e risposta).

6. Domanda attorea di accertamento della nullità parziale dell'atto di divisione e eccezione di inammissibilità svolta dai Convenuti per tardività: diritto

Il Tribunale evidenzia che all'udienza del 22.01.2025, chiamata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, la parte Ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accertamento dell'errore -in tesi contenuto nella scrittura del 12.01.2023 nella parte in cui ha reputato come cosa comune il "sarcofago di Ottavia Paolina"- e di proporre, in luogo di tale domanda, una domanda di accertamento della nullità parziale della detta scrittura nella parte in cui ha assegnato tale sarcofago al Ricorrente: con tali dichiarazioni la parte ha dunque compiuto una *mutatio libelli*, di cui le controparti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività.

In diritto, il Giudice osserva che secondo l'insegnamento tradizionale, si aveva una nuova domanda (c.d. *mutatio libelli*) quando era cambiato il *petitum* o la *causa petendi*. In particolare, per quanto attiene alla *causa petendi*, rileva la distinzione tra diritti autodeterminati (ad esempio, i diritti reali), in relazione ai quali si reputava possibile allegare in giudizio una diversa fattispecie costitutiva senza con ciò mutare la *causa petendi* (Cass. civ., SS.UU., 15.06.2015, n. 12310) e diritti eterodeterminati (ad esempio, i diritti di credito), per il quale l'indicazione di un nuovo fatto costitutivo equivale a formulazione di una nuova domanda, che si reputava sempre inammissibile, in quanto da svolgersi con l'atto introduttivo.

In un'ottica di economia processuale la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente mutato la predetta impostazione tradizionale. L'orientamento giurisprudenziale più recente consente la *mutatio libelli* nel termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ricorrendo determinate condizioni: "*Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l. fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via graduata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.*" (Cass. civ. 7.09.2020 n. 18546; conformi, ex permultis: Cass. civ., SS.UU., 13.09.2018, n. 22404; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 32952 del 17.12.2024; Cass. civ., sez. 3, n. 4105 del 14.02.2024; Cass. civ., sez. 2, n. 22502 del 26.07.2023; Cass. civ. sez. 3 n. 14779 del 26.05.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 22539 del 18.07.2022).

Il Giudice evidenzia che tali principi sono stati espressi prima della riforma del d.lgs. 149/2022 e con riferimento in via quasi esclusiva al procedimento ordinario di



cognizione, mentre una sentenza si riferisce al rito locatizio di cui all'art. 447bis cpc (Cass. 14779/2023 cit.).

In ogni caso è evidente che tali principi sono declinazione di regole generali del processo, in quanto basati sul fondamentale principio della domanda, della ragionevole durata e dell'equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello *ius variandi* delle parti, onde hanno una portata assolutamente generale che trascende le modifiche normative e le differenze tra processo di cognizione ordinario e semplificato, in quanto questioni generali comuni alle due forme del processo di cognizione.

7. Domanda attorea di accertamento della nullità parziale dell'atto di divisione e eccezione di inammissibilità svolta dai Convenuti per tardività: decisione

Il Tribunale reputa che alla luce dei principi di diritto sopra esposti in punto di *mutatio libelli* e sulla scorta degli atti ed eventi processuali sopra illustrati, la *mutatio libelli* della domanda operata dal Ricorrente (il quale ha chiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc accertarsi e dichiararsi non più l'errore di fatto in tesi contenuto della scrittura privata del 12.01.2023 per avere considerato come cosa comune un bene di terzi, bensì accertarsi la nullità parziale della clausola che assegna il sarcofago al ricorrente perché bene del patrimonio culturale dello Stato e dunque indisponibile) è inammissibile: tale modifica, difatti, è stata tardivamente svolta non già nella fase della trattazione ma della decisione, nella specie nel termine assegnato dal Giudice per il deposito della comparsa conclusionale di replica, scaduto qualche giorno prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc.

Si reputa, difatti, che tale *mutatio libelli* poteva al più tardi essere operata dal Ricorrente alla prima udienza del 4.12.2024, o, quale *extrema ratio*, con la scadenza del primo termine ex art. 281duodecies cpc, ove il Ricorrente ne avesse richiesto l'assegnazione, ma non già all'udienza di precisazione delle conclusioni, dedicata alla fase conclusiva e decisionale del processo.

Diversamente ragionando, infatti, si determinerebbe un gravissimo ed inaccettabile *vulnus* al diritto del contraddittorio delle controparti, che non potrebbero più difendersi e svolgere prove rispetto a tale *mutatio*. La soluzione di rimettere in termini le controparti per svolgere le loro difese, a sua volta, comporterebbe la regressione del processo, che è un effetto incompatibile con il principio -di rilevanza costituzionale- della ragionevole durata del processo, anche rafforzato dai principi di speditezza e concentrazione posti dall'art. 1 della L. 26.11.2021 n. 206, cd Legge Delega Cartabia. Dall'inaccettabilità di tale regressione discende che la *mutatio libelli* può -nel rito semplificato- avvenire alla prima udienza o, al più tardi, con la prima memoria ex art. 281duodecies cpc, ma non oltre.

In conclusione, la *mutatio libelli* operata dal Ricorrente è inammissibile in quanto operata in violazione della disciplina processuale di cui al già citato art. 281duodecies co. 4 cpc. in quanto il Ricorrente avrebbe dovuto semmai chiedere all'udienza del 4.12.2024 i termini di cui alla predetta norma per modificare la domanda mentre tale modifica è stata effettuata solo nella memoria di replica, depositata il 15.01.2025. Tuttavia, tale atto



Sentenza n. 4178/2025 pubbl. il 22/05/2025

RG n. 16529/2024

Sentenza n. cronol. 3090/2025 del 22/05/2025

processuale è riservato esclusivamente alle repliche finali alle deduzioni della controparte nella precedente memoria conclusionale.

Pertanto, la domanda di accertamento svolta dal Ricorrente con la comparsa conclusionale di replica è inammissibili in quanto proposte tardivamente.

8. Domanda attorea di condanna: diritto e decisione

Il Tribunale osserva che la vista inammissibilità non esclude l'obbligo del Giudice di disaminare le restanti domande ritualmente svolte e coltivate dal Ricorrente sino alla decisione.

Nella specie, la domanda diretta ad accertare l'errore contenuto nella scrittura privata del 12.01.2023 per avere assegnato a un bene di terzi è stata rinunciata espressamente ed è dunque estranea al *thema decidendum*.

Di contro, la domanda attorea diretta alla condanna dei Convenuti a pagare in solido la somma di € 84.700,00 è stata svolta sin dal ricorso introduttivo ed è stata tenuta ferma sino all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, onde la stessa deve essere esaminata nel merito.

Il Tribunale rileva che la domanda in parola è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. Si evidenzia, difatti, che manca del tutto il fondamento di tale pretesa: in altre parole, all'esito della rinuncia del Ricorrente alla domanda di accertamento svolta in ricorso e all'esito della declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento svolta nella comparsa conclusionale di replica di cui al paragrafo 7 che precede, discende che la pretesa di condanna attorea non trova alcun fondamento in alcun titolo, onde deve essere rigettata.

Solo per completezza, si rileva che tale domanda di condanna non può reputarsi sostenuta dall'eccezione, svolta pure dal Ricorrente all'udienza del 4.12.2024, di asserita nullità parziale della scrittura del 12.01.2023 per asserita proprietà indisponibile in capo allo Stato del bene, denominato "sarcofago di Ottavia Paolina".

Premesso che l'art. 164 CBC stabilisce: "*1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.*", deve osservarsi, che come eccepito dai Convenuti, il Ricorrente non è legittimato attivo a far valere, anche solo in via di eccezione e incidentale, la nullità ex art. 164 CBC. La Corte di legittimità, difatti, ha sancito che: "*La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione [...]*" (Cass. civ., sez. 2, 27.11.2019, n. 30984). L'orientamento giurisprudenziale citato appare consolidato e certamente applicabile anche alla nullità prevista dall'art. 55 CBC, in quanto ripropone i principi già espressi in precedenza dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite rispetto all'art. 61 L. 1^a.06.1939 n. 1089, norma previgente e del tutto analoga all'art. 164 citato: "*La nullità dei contratti aventi ad oggetto beni sottoposti a vincolo artistico o storico, per violazione delle prescrizioni e*



Sentenza n. 4178/2025 pubbl. il 22/05/2025

RG n. 16529/2024

Sentenza n. cronol. 3090/2025 del 22/05/2025

modalità fissate dalla legge primo giugno 1939 n. 1089, ha carattere relativo, in quanto prevista nel solo interesse dello Stato, e, pertanto, non può essere fatta valere nei rapporti fra altri soggetti, incluse le parti stipulanti" (Cass. civ., SS.UU., 24.11.1989, n. 5070; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 4559 del 26.04.1991; Cass. civ., sez. 2, n. 10920 del 24.05.2005; Cass. civ., sez. 2, n. 25773 del 10.03.2009; Cass. civ., sez. 3, n. 4378 del 20.03.2012).

La giurisprudenza esclude altresì che la nullità in discorso possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice, tali principi si applicano altresì alle "cose di interesse archeologico" che compongono il patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 826 cc, norma pure invocata dal Ricorrente e di cui peraltro i Convenuti hanno pure contestato l'inapplicabilità al caso di specie, in quanto il sarcofago sarebbe stata acquistata dal dante causa del nonno delle parti prima dell'introduzione del Codice Civile.

In conclusione, alla luce di tutto quanto precede discende che il Ricorrente, quale mero contraente privato, non è legittimato attivo a far valere, anche solo in via di eccezione ed incidentale, l'asserita nullità della scrittura privata del 12.01.2023 nella parte in cui ha attribuito a il sarcofago di Ottavia Paolina, onde l'eccezione in parola è inammissibile.

Per completezza, si aggiunge altresì che l'eccezione, quand'anche, non si vede come, potesse essere reputata ammissibile, sarebbe comunque infondata nel merito, atteso che non ha dimostrato che il sarcofago di Ottavia Paolina, al momento della scrittura del 12.01.2023, era di proprietà dello Stato.

Difatti, nella missiva dell'avv. del 27.01.2000 diretta al Ministero dei Beni Culturali sono elencati una serie di argomenti giuridici, all'epoca proposti dagli eredi (incluso lo stesso Ricorrente), a sostegno della rivendica della proprietà del sarcofago (doc. 15 fasc.). In difetto di produzione in giudizio di statuizione giurisdizionale passata in giudicato in ordine all'effettiva titolarità del detto sarcofago, non può concludersi che risulta incerto, e comunque opinabile, nei limiti di quanto dedotto e provato dalle parti private in questa causa, in cui lo Stato non è parte, se il sarcofago di Ottavia Paolina apparteneva al *de cuius* ovvero allo Stato alla data del 12.01.2023.

Infine, *ad abundantiam*, si sottolinea che, se per ipotesi di scuola, l'eccezione di nullità parziale fosse ammissibile e anche fondata, egualmente la domanda attorea di condanna sarebbe infondata e da rigettarsi, per la semplice ragione che, quand'anche il sarcofago incluso nella scrittura del 12.01.2023 fosse all'epoca di proprietà di terzi, la conseguenza giuridica non sarebbe che ha diritto di ricevere dagli altri condividenti una somma di denaro pari ai 2/3 del valore del sarcofago, valore peraltro neanche provato in causa.

Nel caso di specie, difatti, la scrittura del 12.01.2023 ha natura di transazione divisoria, come emerge in maniera cristallina e limpida dal tenore dell'accordo, interpretato in virtù dei criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 e ss cc, di tal che alcun rimedio di rescissione risulta accordato al condividente ex art. 764 co. 2 cc. Del pari, considerato che lo stesso Ricorrente ha escluso che la clausola relativa all'assegnazione a sé del sarcofago avesse una rilevanza tale da compromettere l'intero sinallagma e comportare la nullità integrale



del contatto del 12.01.2023, deve -del pari- escludersi che l'eccezione di nullità, quand'anche fosse stata ammissibile e fondata, possa comportare la nullità integrale dell'accordo del 12.01.2023.

In conclusione, la domanda attorea di condanna è infondata e deve essere rigettata, per tutte le plurime *rationes decidendi* sopra esposte,

9. Spese di lite

Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione.

Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale del Ricorrente, che deve pertanto essere condannato rifondere per intero le spese di lite dei due Convenuti, non emergendo elementi per discostarsi dalla regola della causalità della lite.

Quanto alla liquidazione delle spese dei Convenuti, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo dei Convenuti e allo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, sulla scorta della domanda di condanna), si reputano congrui i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e i parametri dimezzati per la fase istruttoria (in quanto l'attività defensionale istruttoria si è limitata all'esame dei documenti prodotti dagli avversari, senza istruzione orale), pari a complessivi € 11.268,00 per compenso per ciascuno dei Convenuti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.

10. Istanza dei Convenuti ex art. 96 cpc

Il Tribunale osserva che i due Convenuti hanno sollecitato il Giudice alla condanna del Ricorrente a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 e 4 cpc.

Il Tribunale osserva che la sollecitazione è ammissibile e fondata, per i seguenti motivi.

Ammissibile, in quanto è risultato integralmente soccombente su tutte le domande svolte.

Fondata, in quanto dallo svolgimento del processo è emerso che il Ricorrente ha abusato più volte in corso di causa del suo diritto di azione e difesa, ponendo in essere un ampio ventaglio di condotte processuali abusive che ricomprende sostanzialmente quasi tutte o comunque la gran parte delle condotte processuali abusive possibili. Segnatamente:

- 1) ha introdotto alla prima udienza del 4.12.2024 un'eccezione di nullità parziale del contratto del 12.01.2023 in contraddizione frontale con quanto scritto nel ricorso, in cui aveva asserito che la circostanza che il sarcofago fosse dello Stato non comportava la nullità della scrittura del 12.01.2023;
- 2) non ha depositato la comparsa conclusionale ma ha depositato la comparsa conclusionale di replica, in cui ha ulteriormente modificato il *thema decidendum*, con *mutatio libelli* tardiva e, quindi, inammissibile;



- 3) all'udienza del 4.12.2024 ha esibito e chiesto al Giudice di essere autorizzato a depositare un documento coperto da clausola di riservatezza, senza avvisare il Giudice né le controparti di tanto, così inducendo il Giudice in errore e ottenendo l'autorizzazione al deposito di un documento che invece era *de facto* improducibile, e quindi inammissibile, con macroscopica violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense;
- 4) ha proposto una domanda di condanna in relazione ad un diritto di credito inesistente e insostenibile alla luce di qualsiasi azione civilistica, atteso che ha impugnato una transazione divisoria su un profilo (asserita assenza del titolo di comproprietà di uno dei beni divisi) ampiamente noto al condividente al momento della transazione e formulando una domanda di condanna per equivalente non prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico.

Tale contegno processuale denota dal punto di vista oggettivo abuso del processo e del diritto di azione e, dal punto di vista soggettivo, sussistenza dell'elemento soggettivo se non del dolo, quanto meno della colpa grave, in capo a _____, che non poteva non sapere di avere torto, persino agendo con l'ordinaria diligenza, a fortiori ove si consideri che la difesa tecnica nel processo civile è obbligatoria, onde _____ si è dovuto avvalere di un avvocato iscritto all'albo per accampare un diritto inesistente.

Tale complessiva condotta dimostra ampiamente la responsabilità aggravata di _____ ex art. 96 cpc e l'abuso del processo e del diritto di cui all'art. 24 Cost. da parte del Ricorrente, a detrimento dei Convenuti e ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario e alla ragionevole durata del processo (C. Cost., 23.06.2016, n. 152).

La condotta abusiva del processo di _____ deve dunque essere punita e fonda la condanna dello stesso a pagare a favore di _____ e di _____ della somma di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. civ., S.U., 16.09.2021, n. 5041).

Detta somma deve essere liquidata in via equitativa e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ., II, 30.11.2012, n. 21570), come anche indicato sin dal 2018 nei criteri orientativi delle Tabelle milanesi, parametro confermato anche nelle Tabelle milanesi ed. 2024, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 11.000,00 per ciascun Convenuto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante e qualità delle parti).

Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 cpc dal d. lgs 10.10.2022 n. 149 e dopo il 30.06.2023, discende che deve applicarsi anche l'art. 96 co. 4 cpc, che prevede che, ove il Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 cpc, condanna altresì la parte abusante al pagamento a favore della Cassa delle ammende di somma di denaro compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00.

Nel caso di specie, tenuto conto che, come scritto, la condanna della parte Ricorrente è stata notevolmente abusiva, avendo posto in essere almeno quattro condotte processuali *maxime* scorrette, ciascuna di esse da sola idonea a comportare la ricorrenza dei



presupposti di cui all'art. 96 co. 3 cpc, si reputa congruo condannare il Ricorrente a pagare a favore della Cassa delle ammende una somma vicina al massimo, segnatamente la somma di € 4.000,00.

11. Istanza dei Convenuti ex art. 88 co. 2 cpc

I Convenuti hanno altresì chiesto al Tribunale di segnalare la condotta del Difensore del Ricorrente, avv. _____, all'Autorità disciplinare competente, per avere il medesimo prodotto in giudizio la stampa in ".pdf" di un messaggio di posta elettronica, espressamente qualificato come riservato, intervenuto tra tutti i medesimi Difensori del presente giudizio e avente ad oggetto trattative contrattuali volte alla conclusione dell'atto dell'11.01.2023 per cui è causa.

Come scritto nel paragrafo 5 della sentenza che si richiama, la produzione risulta essere avvenuta in violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense, onde ex art. 88 cpc la sollecitazione delle altre Difese non può essere obliterata e deve dunque procedersi a trasmettersi la relativa segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede:

dichiara

inammissibile la domanda svolta da _____ contro _____
e _____, diretta a dichiarare la nullità parziale della clausola della scrittura privata datata 12.01.2023, nella parte relativa all'assegnazione del sarcofago di Ottavia Paolina al Ricorrente;

rigetta

in quanto infondata, la domanda svolta da _____ contro _____
e _____, diretta alla condanna di costoro a pagare denari a favore di _____ in relazione all'eccepita nullità parziale della clausola della scrittura privata del 12.01.2023, nella parte relativa all'assegnazione del sarcofago di Ottavia Paolina al Ricorrente
letti gli artt. 91 e ss cpc,

condanna

a pagare a favore di _____ e di _____
, a titolo di refusione integrale delle spese della presente causa, la somma di € 11.268,00 cadauno per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA;
letto l'art. 96 co. 3 cpc

condanna

a pagare a favore di _____ e di _____
, a titolo di sanzione per abuso del processo la somma di

€ 11.000,00 cadauno;
letto l'art. 96 co. 4 cpc

condanna



Sentenza n. 4178/2025 pubbl. il 22/05/2025
RG n. 16529/2024
Sentenza n. cronol. 3090/2025 del 22/05/2025

a pagare a favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 4.000,00;
letto l'art. 88 co. 2 cpc,

dispone

trasmettersi a cura della Cancelleria al locale Consiglio distrettuale di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per quanto di eventuale competenza in relazione a violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense: 1) copia della presente sentenza; 2) copia del messaggio di posta elettronica datato 11.01.2023, prodotto dall'avv. del foro di Milano, all'udienza del 4.12.2024 in questa causa, depositato su PCT l'11.12.2024.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Milano, 21.05.2025

il Giudice

dott.ssa Ilaria GENTILE

